



Copia

## Comune di Germignaga

PROVINCIA DI VA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.33

Seduta Straordinaria di Prima Convocazione

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PERALIENAZIONE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **due** del mese di **ottobre** alle ore venti e minuti quarantacinque nella sala consiliare. Previa notifica degli inviti personali secondo i modi e i termini di legge, sotto la presidenza del sig. FAZIO MARCO si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                                      | Presente |
|-----------------------------------------------------|----------|
| 1. FAZIO MARCO - Presidente                         | Sì       |
| 2. BORIN EMANUELE - Consigliere                     | Sì       |
| 3. MANTOVANI MATTEO - Consigliere                   | Sì       |
| 4. PRATO ENRICO - Consigliere                       | Sì       |
| 5. TESTA MATTEO - Consigliere                       | Sì       |
| 6. MARZO DAMIANO - Consigliere                      | No       |
| 7. PORTA PAOLA FRANCESCA IN FAVINI - Consigliere    | No       |
| 8. MAIANTI CHIARA IN BELTRAMI - Consigliere         | Sì       |
| 9. CAMBONI DANIELE - Consigliere                    | Sì       |
| 10. PARIETTI BARBARA - Consigliere                  | No       |
| 11. AIROLDI MADDALENA ANNA ELISABETTA - Consigliere | Sì       |
| 12. ROMANO DANIELE - Consigliere                    | No       |
| 13. ALFIERI MARIO - Consigliere                     | Sì       |
| <b>Totale Presenti:</b>                             | <b>9</b> |
| <b>Totale Assenti:</b>                              | <b>4</b> |

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Ottavio Verde.

Il Sig. Presidente riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

**Delib. N. 33 del 02/10/2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PERALIENAZIONE.**

Entra il Consigliere Camboni facendo salire il numero dei presenti a 9, Relazione il Sindaco, poi cede la parola al Segretario Comunale che illustra le quote di partecipazione possedute dal Comune di Germignaga;  
Successivamente;

### **Il Consiglio Comunale .**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune di Germignaga, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

— esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016 ;

— ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P. ,anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Germignaga, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del 'Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e

- fatti salvi in ogni caso il potere di alienare 1a partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - 1a stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 -ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 -quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che 1a scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATA 1a necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO che nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati a società a controllo pubblico, la spesa del personale già in precedenza dipendente dell'Ente con rapporto di lavoro indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e del parametro di cui all'art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'art.6-bis, D.Lgs. n. 165/2001, e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'Ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
- d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla Società;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta modifiche del precedente assetto e che pertanto non è richiesto il parere dell'Organo di Revisione;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, da parte del Responsabile della Segreteria per la regolarità amministrativa;

Con voti:

Presenti: n.9

Favorevoli:n9.

Astenuti n.0

Contrari n.0

## DELIBERA

- I. Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente atto deliberativo.
- II. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- III. Di dare atto che le partecipazioni dirette detenute dal Comune di Germignaga sono quelle di:
  - Verbano S.P.A per una percentuale del 3,20%;
  - Alfa Servizi SRL per la gestione del servizio idrico integrato, con una quota dello 0,3409 % ed un valore nominale di €. 104,72;
  - Aspem SpA per una percentuale del 0,003%Di precisare inoltre che le partecipazioni indirette detenute da Varese Risorse SpA e Prealpi Servizi srl sono gestite da Aspem SpA come indicato nell'allegato A.
- IV. Di dare atto che non si procederà ad alcuna alienazione delle partecipazioni possedute dall'Ente e verranno mantenute le quote di partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.
- V. Di precisare che entrambe le partecipazioni non possono essere oggetto di dismissione in quanto il servizio idrico è Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG), secondo la sentenza di Corte Costituzionale n.325/2010.
- VI. Che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.
- VII. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo.
- VIII. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- IX. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione: Favorevoli n. 9 Astenuti n.0 Contrari n.0

Acquisito il parere favorevole ex articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, espresso:  
dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria in ordine alla regolarità amministrativa;  
dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

F.to: (Ottavio Verde)

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA

F.to: (Rag. Anna Torri)

N. 33 Reg. Delib.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

Il Presidente  
F.to : FAZIO MARCO

Il Segretario Comunale  
F.to : Ottavio Verde

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/10/2017 al 20/10/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Addì 05/10/2017

Il Segretario Comunale  
F.to Ottavio Verde

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 05/10/2017



Il Segretario Comunale  
Ottavio Verde

### RELAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva il **02-ott-2017**

- Per decorrenza dei termini senza che vi siano opposizioni.
- Per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale  
F.to: Ottavio Verde